

1

DISEGNO DI LEGGE N.07/2010 DEL 04/02/2010

"GOVERNO E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COSTITUZIONE DELL'AZIENDA PUBBLICA REGIONALE "ACQUEDOTTO PUGLIESE – AQP""

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al disegno di legge regionale "Governo e gestione del servizio idrico integrato – Costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese – AQP"

Tra gli elementi essenziali dell'Universo l'acqua riveste probabilmente il ruolo più importante. Da essa dipende la vita stessa degli organismi viventi, e la mancanza d'acqua rappresenta il pericolo maggiore che minaccia la vita e il benessere di miliardi di esseri umani nel mondo: la carenza di acqua è infatti il maggiore ostacolo allo sviluppo sostenibile e rappresenta il simbolo tragico delle disparità tra ricchi e poveri.

Anche nei paesi ricchi la disponibilità di acqua e il suo utilizzo responsabile sono tra le questioni all'ordine del giorno nell'agenda politica e nell'attenzione dei media.

Purtroppo la tendenza alla privatizzazione della gestione ha reso l'acqua uno degli affari più appetibili di questo inizio di secolo, con grosse prospettive di crescita.

Considerare l'acqua non tanto come una risorsa, ma come una merce, è estremamente rischioso: occorre che il pubblico, inteso sia come politica-amministrazione, sia come utenza, fissi delle regole per garantire che il diritto a una risorsa così essenziale, e il suo prezzo, non sia subordinato al gioco della domanda e dell'offerta.

In una regione, come la nostra, in cui la disponibilità della risorsa idrica è sempre stata scarsa, occorre individuare modelli gestionali in grado di garantire l'approvvigionamento vitale alla popolazione, non solo per l'uso potabile, ma anche irriguo e industriale. Il tema è fortemente sentito dalla popolazione, se si considera che solo in Puglia ben 30.000 cittadini, sui 400.000 a livello nazionale, hanno apposto la propria firma a sostegno della Legge di Iniziativa Popolare concernente "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico".

La Regione Puglia, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1959 del 20/10/2009, ha approvato i principi orientati a considerare l'acqua come bene essenziale e ha individuato i principi basilari in tema di concezione dell'acqua come bene comune.

Il presente disegno di legge, che consta di 15 articoli, è destinato a realizzare un modello gestionale volto al perseguimento degli interessi collettivi e, al contempo, a ottimizzare le risorse finanziarie disponibili.

Strettamente funzionale alla garanzia del diritto fondamentale dell'acqua potabile, affermato dall'articolo 1, è la previsione contenuta nell'articolo 2 della configurazione del servizio idrico integrato come servizio privo di rilevanza economica affidato ad un organismo di diritto pubblico sottratto alle regole della concorrenza.

La legge prevede, agli articoli 3 e 4, due strumenti a tutela del diritto all'approvvigionamento idrico: un fondo regionale, per garantire il diritto all'acqua potabile ai residenti, ed un fondo di solidarietà internazionale per finanziare progetti in paesi esteri.

La già citata Deliberazione n. 1959 del 20.10.2009 impegnava la Regione a presentare una "legge regionale che regolamenti il servizio idrico integrato come servizio privo di rilevanza economica e che trasformi l'AQP S.p.A. in un soggetto giuridico di diritto pubblico improntato a criteri di economicità, efficienza e trasparenza nei confronti dei cittadini". L'Acquedotto Pugliese, tra i più grandi per dimensione e per popolazione servita, è attualmente responsabile del servizio idrico integrato nella Regione. La configurazione legislativo - amministrativa dell'AQP è di società per azioni a totale partecipazione pubblica; l'attuale assetto proprietario è ripartito tra la Regione Puglia (87% circa) e Regione Basilicata (13% circa), anche se è in via di definizione l'acquisizione della totalità delle azioni da parte della Regione Puglia, condicio sine qua non per l'attuazione della presente legge.

L'articolo 5 della legge prevede la trasformazione di AQP S.p.A. in azienda pubblica regionale senza scopo di lucro, con la possibilità di gestire anche attività diverse dal servizio idrico integrato, pur destinando gli eventuali utili al potenziamento del servizio idrico integrato.

Il governo della costituenda azienda, in ossequio alle finalità generali che costituiscono la sua *mission*, è improntato alla trasparenza e alla partecipazione delle comunità locali e della cittadinanza: l'art. 8, tra l'altro, prevede infatti la presenza, nel consiglio di amministrazione, di tre

rappresentanti eletti da un'assemblea di sindaci dell'ambito territoriale ottimale; inoltre l'art.6 assicura ai cittadini, singoli e associati, la partecipazione alle principali decisioni, in osservanza del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, e la sorveglianza e il controllo, anche attraverso meccanismi di sorveglianza e di consultazione in ordine ai livelli di servizio erogati.

L'articolo 7 disciplina le procedure per l'approvazione dello statuto dell'azienda.

L'articolo 8 stabilisce la composizione del consiglio di amministrazione, riservando allo statuto la fissazione delle cause di impedimento e incompatibilità, le attribuzioni, il funzionamento e le indennità.

L'articolo 9 prevede il transito del personale di AQP S.p.A. nell'organico della azienda di nuova istituzione.

L'articolo 10 indica i controlli regionali sulla società e i suoi organi, le ipotesi di revoca degli amministratori e di scioglimento del consiglio, e i poteri del commissario straordinario nominato in caso di scioglimento del consiglio di amministrazione.

L'articolo 11 prevede l'adeguamento alle disposizioni di legge degli atti dell'autorità d'ambito e dell'azienda regionale.

L'articolo 12 detta disposizioni per garantire il governo dell'azienda fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Per rendere effettivo il diritto all'approvvigionamento per uso domestico, l'articolo 13 vincola il gestore del servizio a erogare un minimo quantitativo vitale, alla cui individuazione procede la Giunta Regionale sulla base degli indici di fabbisogno riconosciuti internazionalmente e delle disponibilità finanziarie esistenti.

Il presente atto non rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 34 della Legge Regionale n. 28 del 16.11.2001, in quanto non comporta nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bila regionale.

IL CAPO GABINETTO

(Avv. Francesco Manno)

Ouena

Disegno di legge regionale

Governo e gestione del servizio idrico integrato Costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese - AQP"

Parte prima

Articolo 1

Principi generali

- 1. L'acqua è un bene comune, di proprietà collettiva, essenziale e insostituibile per la vita.
- 2. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato.
- 3. La Regione Puglia difende e garantisce l'approvvigionamento dell'acqua e tutela il diritto di ciascun individuo al minimo vitale giornaliero, quale condizione imprescindibile per la realizzazione del diritto fondamentale all'acqua potabile in funzione del diritto alla vita. A questi fini le infrastrutture demaniali concesse in uso per la gestione del servizio idrico integrato pugliese, così come identificate ed annoverate dall'art. 143 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, sono dichiarate strategiche di rilevanza regionale, anche in relazione alla eccezionale situazione del contesto territoriale di riferimento, data da peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche che richiedono particolare complessità nel processo di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque usate, ivi compreso il loro affinamento ove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano regionale di Tutela delle Acque.
- 4. La Giunta regionale è delegata ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge.

Articolo 2

Principi e criteri per il governo e la gestione delle risorse idriche

1. Il servizio idrico integrato pugliese, così come definito dalla L.R. n. 28 del 6.9.1999, è da considerarsi servizio pubblico locale di interesse generale, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della presente legge, perciò

privo di rilevanza economica e sottratto alla regola della concorrenza.

- 2. In funzione delle peculiarità sancite dall'art. 1 comma 3 della presente legge, la gestione del servizio idrico integrato pugliese è affidato esclusivamente a un'azienda pubblica regionale in grado di garantire la gestione dell'intero ciclo con criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, equità sociale, solidarietà, senza finalità lucrativa e nel rispetto dei diritti delle generazioni future e degli equilibri ecologici, e che realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.
- 3. Il servizio idrico integrato deve essere gestito attraverso forme e modalità compatibili con i principi della presente legge ed in conformità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e ai sensi dell'art. 13 dello statuto regionale.
- 4. Il regime giuridico delle infrastrutture è regolato dall'art. 143 del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152.

Articolo 3

Istituzione di un fondo regionale per garantire il diritto all'acqua

- 1. Per garantire la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a meccanismi di mercato a tutti i cittadini residenti nella Regione e in funzione della finalità di garantire il livello essenziale di accesso all'acqua per soddisfare i bisogni produttivi della collettività, è istituito un fondo regionale per il diritto all'acqua.
- 2. La gestione del fondo è affidata alla Regione Puglia, di concerto con l'assemblea dei sindaci associati nell'ambito territoriale ottimale, ed è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 1, comma 4.
- 3. Un successivo regolamento della giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà il funzionamento del fondo regionale di cui al comma 1, in conformità con quanto previsto dall'art. 13.
- 4. La copertura dei costi del servizio idrico, secondo i principi previsti dalla presente legge saranno coperti, per l'erogazione eccedente il quantitativo minimo, previa approvazione da parte dell'AATO di un sistema tariffario progressivo, differenziato per fasce di consumo e per usi.

Articolo 4

Istituzione del fondo regionale di solidarietà internazionale



- 1. Nell'ottica della solidarietà internazionale, e della coesione e solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali della persona, ai sensi dell'art. 119, V comma Cost. e degli artt. 3 e 11 dello statuto regionale, e al fine di contribuire a garantire il diritto all'acqua potabile per le persone e le popolazioni che non hanno accesso ai servizi idrici, è prevista la costituzione di un fondo regionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei paesi di erogazione e dei paesi di destinazione, senza alcuna finalità lucrativa o interesse privatistico, anche attraverso la collaborazione delle organizzazioni non governative.
- 2. La disciplina delle modalità di accesso al fondo è posta con il regolamento di cui all'art. 1, comma 4.

Articolo 5

Costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese"

- 1. Con la presente legge è istituita l'azienda pubblica regionale denominata "Acquedotto pugliese AQP".
- 2. L'AQP è amministrata in forma di azienda pubblica regionale, la cui costituzione e gestione è regolata dai successivi artt. 9 e 10.
- 3. L'AQP, ai sensi dell'art. 2 della presente legge, non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bilancio. Gli eventuali avanzi di gestione sono finalizzati al miglioramento del servizio idrico integrato secondo i principi e le modalità di gestione previste dalla presente legge.
- 4. L'AQP può gestire attività diverse dal servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, attraverso la costituzione di società anche miste, purché gli utili eventualmente conseguiti siano utilizzati esclusivamente per investimenti diretti al miglioramento del servizio idrico integrato.
- 5. L'AQP subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti attivi e passivi di "Acquedotto pugliese S.p.A.", istituito con d.lgs. n. 141 del 1999, conservandone tutti i compiti istituzionali, compatibilmente con i principi e gli obiettivi posti dalla presente legge.
- 6. L'AQP svolge tutte le attività già attribuite alla società "Acquedotto Pugliese S.p.A." dal D. L.vo n. 141 del 1999 e dalle leggi della Regione Puglia, ivi comprese le funzioni e compiti attribuiti dalla



legislazione statale e regionale per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria nella Regione Puglia.

7. L'AQP è costituita dalla data di pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione Puglia ed entra in funzione, centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione Puglia e comunque successivamente all'adozione del regolamento e dello statuto, rispettivamente previsti dall'art. 1 comma 4 e art. 7 comma 2 della presente legge.

Articolo 6

Governo pubblico dell' "Acquedotto pugliese"

- 1. L'azienda pubblica regionale governa il servizio idrico integrato sulla base di principi e regole che garantiscano:
- trasparenza degli atti, accesso pubblico alle informazioni aziendali e potere della cittadinanza di osservazione e proposta di modifica in merito agli atti di governance aziendali;
- istituzione di un consiglio di sorveglianza con poteri di controllo basato su modalità di rappresentanza dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, dei consumatori, dei sindacati e di rappresentanti dei comuni e dei comitati dei cittadini su base provinciale;
- previsione di meccanismi procedurali e predisposizione di mezzi finalizzati al coinvolgimento e alla partecipazione dei lavoratori, e su base territoriale della cittadinanza, rispetto alle decisioni inerenti gli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione.
- 2. L'azienda pubblica regionale può promuovere forme di consultazione della popolazione sulle modalità e sui livelli quantitativi e qualitativi di erogazione del servizio idrico integrato.
- 3. L'autorità d'ambito di cui alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28, l'azienda pubblica regionale e la Regione Puglia assicurano alla popolazione la più ampia diffusione e conoscenza degli atti previsti al precedente articolo 4, I comma, lett. a), b) e c), nonché della relazione annuale approvata dal collegio dei revisori dei conti
- 4. Le modalità di partecipazione di cui ai commi che precedono sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 4.

Articolo 7

Lo statuto dell' "Acquedotto pugliese"

1. La giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge,



approva lo statuto dell' "Acquedotto pugliese".

- 2. Il consiglio regionale, entro il termine di centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, dovrà approvare lo statuto dell' "Acquedotto pugliese".
- 3. Lo statuto, finalizzato a disciplinare la governance dell'azienda pubblica regionale, nelle sue articolazioni funzionali e strutturali e a regolare la gestione pubblica e partecipata del servizio idrico integrato, dovrà basarsi sul presente dettato legislativo e dovrà recepire il regolamento attuativo di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 8

Organi di governo dell' "Acquedotto pugliese"

- 1. L'amministrazione dell'azienda è affidata al consiglio di amministrazione.
- 2. Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese", il Presidente della Regione Puglia, sentita la giunta regionale, nomina il presidente e il vicepresidente del consiglio d'amministrazione e altri tre membri del consiglio, indicati dall'assemblea dei sindaci con le modalità previste dai successivi commi.
- 3. Il Presidente della Regione Puglia convoca con preavviso non inferiore a quindici giorni l'assemblea plenaria dei comuni pugliesi, composta da sindaci, o loro delegati, ed è presieduta dal membro più anziano d'età. Ogni Sindaco esprimerà un numero di voti pari al numero dei cittadini residenti nel Comune accertati dall'ultimo censimento ufficiale. Ciascun sindaco non potrà esprimere più di due preferenze. Si intendono eletti i tre candidati che al primo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi con le medesime modalità.
- 4. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del consiglio d'amministrazione sono scelti fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore dell'organizzazione e gestione delle risorse idriche.
- 5. Per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, lo statuto di cui all'art. 7 dovrà prevedere le cause di impedimento originario o sopravvenuto alla nomina e di incompatibilità, garantendo comunque il rispetto dei principi di prevenzione e divieto di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e di autonomia e distinzione tra politica e amministrazione.



- 6. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rinominati per una sola volta, anche non consecutiva.
- 7. Le attribuzioni, il funzionamento e le indennità del presidente e del consiglio d'amministrazione sono disciplinati dallo statuto dell'azienda pubblica regionale.
- 8. Lo statuto dovrà prevedere altresì l'istituzione di un collegio dei revisori dei conti, disciplinandone le modalità di composizione e funzionamento.

Articolo 9

Il personale di servizio

- 1. Il personale di servizio presso l'Acquedotto pugliese s.p.a.. alla data di costituzione dell'azienda pubblica regionale "Acquedotto pugliese", transita nell'organico della medesima, conservando tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti.
- 2. Il medesimo personale espleta le medesime funzioni precedenti senza soluzioni di continuità.

Articolo 10

Vigilanza e controlli

- 1. L'azienda pubblica regionale è sottoposta alla vigilanza della Regione Puglia.
- 2. Il Presidente della Regione, sentita la giunta regionale, può in ogni momento disporre controlli per accertare il funzionamento e la gestione dell'azienda pubblica regionale, che consente il più ampio accesso ai propri uffici, strutture, impianti e atti prestando la necessaria collaborazione.
- 3. Il presidente della Regione può revocare, con provvedimento motivato, il presidente, il vicepresidente e i singoli membri del consiglio di amministrazione.
- 4. Il consiglio regionale, su proposta della giunta può deliberare lo scioglimento degli organi collegiali dell'azienda pubblica regionale.
- 5. La revoca e lo scioglimento, in ognuna delle ipotesi previste, sono disposti in caso di gravi e persistenti violazioni di legge o di regolamento, nonché di gravi irregolarità nel funzionamento e nella gestione dell'azienda pubblica regionale, ovvero in caso di perdurante inerzia dell'organo amministrativo.
- 6. Il Presidente della regione dispone in ordine alla revoca, sentita la giunta regionale.



- 7. La revoca del presidente dell'azienda pubblica regionale non determina lo scioglimento del consiglio d'amministrazione e degli altri eventuali organi collegiali previsti nello statuto, salvo che non sia altrimenti disposto. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione determina sempre la revoca del presidente e del vicepresidente.
- 8. Nel caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il Presidente della regione, sentita la Giunta regionale, nomina un commissario straordinario per il disbrigo degli affari correnti ed avvia le procedure per la ricostituzione del consiglio di amministrazione, che si devono concludere entro novanta giorni dall'atto di scioglimento. Oltre tale termine, il commissario resta in carica sino a quando non sia ricostituito il consiglio di amministrazione con i soli poteri di ordinaria amministrazione dell'azienda pubblica regionale.

Articolo 11

Adeguamento degli atti per l'erogazione del servizio idrico integrato

1. L'autorità di ambito di cui alla legge regionale n. 28 del 1999 e l'azienda pubblica regionale adeguano tutti gli atti per l'erogazione del servizio idrico integrato nel territorio della Regione Puglia alle disposizioni della presente legge entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore e comunque successivamente all'adozione del regolamento e dello statuto, rispettivamente previsti dall'art. 1 comma 4 e art. 7 comma 2 della presente legge.

Articolo 12

Disposizione transitoria

1. L'amministratore unico dell'acquedotto pugliese s.p.a. conserva l'esercizio delle sue funzioni ordinarie fino all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'azienda pubblica regionale e, comunque, non oltre centottanta giorni dall'approvazione della presente legge e comunque successivamente all'adozione del regolamento e dello statuto, rispettivamente previsti dall'art. 1 comma 4 e art. 7 comma 2 della presente legge.

Parte seconda

Articolo 13

Erogazione gratuita del quantitativo minimo giornaliero



- 1. Nell'esercizio delle proprie competenze anche in materia di tutela della salute ed alimentazione di cui all'art. 117, III comma Cost., la Regione Puglia vincola in ogni caso il soggetto gestore del servizio idrico integrato all'erogazione gratuita, relativamente alle utenze domestiche, del quantitativo vitale di acqua, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei parametri indicati dall'Organizzazione mondiale della sanità e della capacità finanziaria della Regione Puglia, in favore di tutti i cittadini residenti nel territorio regionale.
- 2. L'erogazione gratuita del quantitativo minimo di cui al comma precedente è posta a totale carico del bilancio della Regione Puglia.

Parte terza

Articalo 14

Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili o in contrasto con la presente legge. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni vigenti.

Articolo 15

` Norme finali

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

